

IL SINDACO

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17 Aprile 2010 immediatamente esecutiva è stato modificato l'art. 6 dello Statuto Comunale vigente così come segue:

SEZIONE I – PRINCIPI E FUNZIONI

Art. 6 *ter* – servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica

Il Comune:

- *riconosce il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;*
- *conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;*
- *riconosce che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini e la cui gestione va attuata attraverso le forme associative di cui all'art. 31 del d.lgs.267/2000 o le aziende speciali di cui all'art. 114 del cit. d.lgs.*